Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DELL'11 DICEMBRE 1940-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » estratti il 2 dicembre 1940-XIX. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(4683)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1653.
Varianti alla tabella organica del personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1435, che approva i ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;
Visto il R. decreto 27 dicembre 1934-XIII, n. 2162, che istituisce nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica tre posti di agente tecnico;
Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1884, che istituisce un posto di capo agente tecnico nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'aeronautica;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, portante ampliamento ai ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;
Visto il R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1234, portante varianti al ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aumento di posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1234, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vista d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello delle finanze.

Art. 2.

Il personale che per effetto del presente decreto venga a trovarsi in soprannumero nel grado di usciere nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica sarà riassorbito in ragione di un posto per ogni tre vacanze che si verificheranno nel grado stesso.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto non più di due terzi dei posti di agente tecnico che risultino vacanti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, potranno essere conferiti in base a pubblico concorso da bandirsi osservando le norme per l'ammissione in carriera del personale subalterno, contenute nel regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica approvato con R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875. Le modalità relative saranno stabilite nel bando di concorso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 26. — MANCINI

TABELLA *A*.

Personale subalterno.

Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	13
Commesso capo	1
Primi commessi	2
Uscieri capi	29
Uscieri	28
Inservienti	12
Totale	86

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1654.
Modificazione allo statuto della Regia scuola normale superiore di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto lo statuto della Regia scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 21 ottobre 1938-XVI, n. 2216;
Veduta la proposta di modifica relativa allo statuto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 28, comma secondo, dello statuto della Regia scuola normale superiore di Pisa, approvato con il Regio decreto sopraindicato, è sostituito dal seguente: « I posti di professore di ruolo sono due e, salvo che per speciali circostanze il Consiglio direttivo non decida diversamente, sono assegnati a una disciplina di filologia classica e a una disciplina di scienze matematiche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1655.
Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ad accettare un legato.

N. 1655. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 50.000 in cartelle di rendita del Consolidato 5 %, disposto in suo favore dalla signorina Giulia Cresci fu Francesco, con testamento pubblico in data 25 maggio 1931-IX, repertorio n. 363/57, a rogito del fu notaro Francesco Versari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1656.
Abrogazione dello statuto dell'« Opera d'istruzione e di beneficenza Carducci », in Fermo, e approvazione di un nuovo statuto.

N. 1656. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto dell'« Opera d'istruzione e di beneficenza Carducci », in Fermo, approvato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 647, viene abrogato ed è approvato in sua vece il nuovo statuto dell'Opera stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1657.
Approvazione del regolamento del posto di studio « Vittorio De Rossi » presso la Regia università di Pisa.

N. 1657. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il regolamento del posto di studio « Vittorio De Rossi » presso la Regia università di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1940-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 ottobre 1940-XVIII.
Sostituzioni di membri della Commissione consultiva sulle gestioni sindacali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 37 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, numero 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle associazioni sindacali;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio dello stesso anno, registro 4 Corporazioni, foglio 220, col quale venne provveduto alla costituzione della Commissione consultiva sulle gestioni sindacali di cui al surricordato articolo;

Considerato che i componenti della detta Commissione Giuseppe Ceccarelli e dott. Antonio Zappi Recordati non rivestono più la qualità di membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni e che il componente dott. Cornelio di Marzio è stato nominato presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, onde si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

A far parte della Commissione consultiva sulle gestioni sindacali sono chiamati, in sostituzione dei suddetti componenti, i seguenti membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni:

1) Armenise Giovanni;
2) Ascione Mario;
3) Rispoli Guido.

Inoltre, in sostituzione del comm. rag. Pietro Berti, designato a suo tempo dal Ministro per le corporazioni in qualità di relatore supplente, viene chiamato a far parte della suddetta Commissione il dott. Alberto Paolo Torri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4642)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1940-XIX.
Unificazione dell'acciaio al carbonio laminato in lamiera.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione dell'obbligo della osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari militari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 815-816, 19 dicembre 1938-XVII: Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo. Lamiere aventi spessore eguale o maggiore a 4 mm. Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 817-818, 19 dicembre 1938-XVII: Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo. Lamiere aventi spessore da 4 a 30 mm. Tolleranze comuni sulle dimensioni e sul peso (fascicolo unico di due tabelle.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per costituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1940-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4641)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 novembre 1940-XIX.

Nomina del fascista Cupello Pietro a consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle industrie estrattive;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII con i quali il fascista Barbiellini Amidei Bernardo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori dell'industria e il fascista Cupello Pietro è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in rappresentanza degli ingegneri minerari, dei chimici e dei tecnici agricoli;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Cupello Pietro a consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive in sostituzione del fascista Barbiellini Amidei Bernardo, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cupello Pietro cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Barbiellini Amidei Bernardo, deceduto.

Roma, addì 30 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4655)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 novembre 1940-XIX.

Nomina del fascista Benni Antonio Stefano a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 gennaio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1940-XIX con il quale il fascista Cupello Pietro cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Benni Antonio Stefano a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Benni Antonio Stefano è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante degli ingegneri minerari, dei chimici e dei tecnici agricoli.

Roma, addì 30 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4656)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 dicembre 1940-XIX.

Sostituzione del liquidatore della Banca del Mezzogiorno, in liquidazione, con sede in Salerno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Banca del Mezzogiorno, società anonima, con sede in Salerno, in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Il dott. Luigi Bergamo di Oreste è nominato liquidatore della Banca del Mezzogiorno, società anonima con sede in Salerno, in liquidazione secondo le norme ordinarie, in sostituzione dell'attuale liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4643)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1940-XIX.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Cassa popolare di S. Maria della Pietà » nella « Banca popolare di credito in Bologna ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale si chiede la dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Banca popolare di credito in Bologna », società anonima cooperativa con sede in Bologna, e della « Cassa popolare di S. Maria della Pietà », società cooperativa in nome collettivo con sede in Bologna, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre il termine previsto negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione della « Banca popolare di credito in Bologna », società anonima cooperativa con sede in Bologna, e della « Cassa popolare di S. Maria della Pietà », società cooperativa in nome collettivo con sede in Bologna, mediante incorporazione della seconda nella prima.

Il termine, durante il quale resta sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Resto del Carlino » di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: GRANDI

(4681)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18361, del 31 ottobre 1940-XIX, i signori Levi Adolfo, Angelo, Alberico e Albarosa di Achille e di Pizzocaro Rosa, nati a Milano rispettivamente il 19 dicembre 1914, 4 febbraio 1917, 19 gennaio 1921, 18 giugno 1924, residenti a Milano, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Pizzocaro » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4666)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18291, del 28 ottobre 1940-XIX, i signori Levi Marino Duilio e Vittorio di Attilio e di Maiani Caterina, nati rispettivamente a Trieste e Serravalle il 24 marzo 1918 e il 27 agosto 1919, residenti a Trieste, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Maiani » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4633)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 dicembre 1940-XIX - N. 252

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76 —
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,40
Id. 5,00% (1935)	95,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,35
Id. Id. 5,00% (1936)	96,575
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,35
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,50
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	95,80
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,70
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,95
Id. Id. 5 % Id. 1949	100,075

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 novembre 1940-XIX che « approva il ruolo di contribuenza degli Istituti provinciali per le case popolari, per l'esercizio 1940-41 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 1940-XIX, a pag. 4565, numero d'ordine 51, colonna terza, in luogo di *Palermo* deve leggersi *Novara;* alla pag. 4566, numero d'ordine 56, colonna quinta, in luogo di « *6.344.475,31* », deve leggersi « *6.344.474,31* ».

(4682)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 agosto 1940-XVIII, relativo alla sottoposizione a *sindacato* (*e non a sequestro*) della Società anonima Vermorel - Ottavi, con sede in Casale Monferrato, pubblicato a pagina 3085 della *Gazzetta Ufficiale* n. 192 in data 17 agosto 1940-XVIII, devono intendersi citati, alle premesse, gli articoli *1, 2, 3, e non altri*, del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756.

Nel dispositivo dello stesso decreto, deve intendersi *soppresso* il comma secondo, che autorizza la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sindacatore; dato che il sindacatore, giusta detto articolo 3, ha per compito il controllo dell'attività esplicata dai normali organi amministrativi dell'azienda.

La presente rettifica sostituisce quella pubblicata a pagina 3324 della *Gazzetta Ufficiale* n. 209 in data 6 settembre 1940-XVIII.

(4665)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a undici posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 89, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991.8/1.3.1 in data 9 ottobre 1940-XVIII, con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso a undici posti di commissario di leva;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a undici posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello di tutte le armi e corpi, che non abbiano, alla data del presente decreto, superato l'età di 55 anni, ed appartengano alle seguenti categorie:

a) servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo di mobilitazione);

b) fuori quadro, e fuori organico;

c) aspettativa per riduzione di quadri senza titolo al richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

d) ufficiali della riserva, trasferiti in detta categoria dalle posizioni di fuori quadro e fuori organico, in applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369;

e) ufficiali della riserva trasferiti in detta categoria dalla posizione di ausiliaria in applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, purchè al termine di scadenza per la presentazione dei documenti, non abbiano sorpassato il periodo massimo di permanenza in ausiliaria per ciascuno di essi consentito, in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 369.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) presentandola non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Comando del distretto o della zona militare, se non si trovano in servizio, o, se in servizio, al Comando del corpo o ente al quale sono assegnati.

Per i concorrenti che risiedono all'estero, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani il detto termine di presentazione delle domande è di 60 giorni.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta dal comandante del Corpo o ente, o dal capo dell'ufficio che riceve la domanda.

Le domande dei concorrenti che prestano servizio nell'Africa Orientale Italiana dovranno essere anch'esse redatte su carta da bollo da L. 6; se la località in cui trovasi il concorrente fosse sprovvista di valori bollati, i Comandi gerarchici provvederanno a mettere in regola col bollo — mediante apposizione di marche — la domanda stessa, nonchè i documenti prodotti dai concorrenti, a norma del successivo art. 3, previa richiesta dell'importo agli interessati e annulleranno, con la data, le marche stesse. Ove non sia possibile neppure tale regolarizzazione, i Comandi di cui sopra uniranno alla domanda l'importo del bollo, pel quale verrà poi provveduto dal Ministero.

Nella domanda ciascun concorrente, oltre al preciso recapito, dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i Corpi e se abbia funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo.

Nella domanda stessa dovrà essere pure contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande, coi documenti relativi, dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto e comunque non oltre venti giorni dalla data di presentazione, per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

I concorrenti residenti nelle Colonie o all'estero potranno produrre detti documenti non oltre cinque giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione giudicatrice, esame che avrà luogo non prima del 90° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine sopra fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generale sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Inoltre, e nel termine prescritto, tutti gli ufficiali dovranno produrre il certificato rilasciato, su carta bollata da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante la appartenenza del concorrente ai Fasci stessi. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può anche essere rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per i concorrenti residenti all'estero, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle Forze armate da cui egli dipende.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, il Ministro può negare, con decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice, che sarà formata da tre membri compreso il presidente, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 36 sessantesimi.

Art. 7.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 marzo 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XV, n. 610, dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, e dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 2 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-IV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 891, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente benefici ai capi di famiglia numerosa.

A tal fine gli interessati dovranno produrre nel termine prescritto per la presentazione delle domande i relativi documenti probatori.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per la guerra e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Gli ufficiali vincitori del concorso, all'atto della nomina all'impiego civile, sono trasferiti tutti nei ruoli della riserva.

La nomina a commissario di leva sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti. Quelli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, qualora vengano a risultare in soprannumero, dovranno essere riassorbiti nei quadri con le vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo quadro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(4640)

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria generale del concorso a 17 posti di uditore giudiziario militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2095, relativo all'ordinamento giudiziario militare della Libia;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania ed alla istituzione di tre nuovi Tribunali territoriali;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° aprile 1939-XVII, col quale fu indetto un concorso per esami e per titoli a 17 posti di uditore giudiziario militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso per esami e per titoli a 17 posti di uditore giudiziario militare:

1.	Leoni Bruno	con punti 96,85
2.	Restivo Antonio	» 95,85
3.	Marciante Walter	» 94,37
4.	Scalise Guglielmo	» 92,80
5.	Pacia Gaspare	» 91,68
6.	Veutro Vittorio	» 91,60
7.	Asciano Angelo	» 91 —
8.	Scaramuzzino Vincenzo	» 89,90
9.	Malizia Saverio	» 89,30
10.	Tomasicchio Tommaso	» 89 —
11.	Ghì Giambattista	» 88,80
12.	Sciortino Ugo	» 88,30
13.	Niola Vincenzo	» 87,20
14.	Montaruli Sabino	» 86,58
15.	Comella Eugenio	» 86,30
16.	Tringali Massimo	» 86,05
17.	Pantano Pier Nicola, croce di guerra	» 85,20
18.	Toffoletti Antonio, iscritto al P.N.F. antem.	» 85,20
19.	Silvestri Silvio, ex combattente 1915-18	» 84,70
20.	Roselli Floro	» 84,67
21.	Carbone Carmelo	» 84,45
22.	Curatolo Michele	con punti 83,60
23.	De Cillis Vittorio	» 83,50
24.	Lucchesi Giuseppe	» 83,15
25.	Saraceni Umberto, orfano di guerra	» 83 —
26.	Palminteri Cesare	» 83 —
27.	Montevecchi Arrigo	» 82,50
28.	Bollettieri Francesco	» 81,85
29.	Liberti Egidio, orfano di guerra	» 81,30
30.	Cicalò Raffaele	» 81,05
31.	Foscolo Ugo, ex combattente A.O.I.	» 80,70
32.	Tinari Dionisio	» 80 —
33.	Coda Ruggero	» 79,97
34.	Di Paolo Antonio, ex combattente A.O.I.	» 79,40
35.	Pappalardo Antonio	» 78,77
36.	Perrella Gioacchino, ex combattente A.O.I.	» 78,55
37.	Ferruggia Carmelo	» 78,35
38.	Masullo Carlo, nato il 12 settembre 1909	» 77,50
39.	Caluori Mario, nato il 3 luglio 1912	» 77,50
40.	Cotroneo Mario	» 77,40

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono gli articoli 4, ultimo comma, 8, ultimo comma, e 9 del bando di concorso:

a) sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

1.	Leoni Bruno	con punti 96,85
2.	Restivo Antonio	» 95,85
3.	Marciante Walter	» 94,37
4.	Scalise Guglielmo	» 92,80
5.	Pacia Gaspare	» 91,68
6.	Veutro Vittorio	» 91,60
7.	Asciano Angelo	» 91 —
8.	Scaramuzzino Vincenzo	» 89,90
9.	Malizia Saverio	» 89,30
10.	Tomasicchio Tommaso	» 89 —
11.	Toffoletti Antonio, iscr. P.N.F. antemarcia	» 85,20
12.	Silvestri Silvio, ex combattente 1915-18	» 84,70
13.	Saraceni Umberto, orfano di guerra	» 83 —
14.	Liberti Egidio, orfano di guerra	» 81,30
15.	Foscolo Ugo, ex combattente A.O.I.	» 80,70
16.	Di Paolo Antonio, ex combattente A.O.I.	» 79,40
17.	Perrella Gioacchino, ex combattente A.O.I.	» 78,55

b) sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato, i guenti candidati:

1.	Ghì Giambattista	con punti 88,80
2.	Sciortino Ugo	» 88,30
3.	Niola Vincenzo	» 87,20
4.	Montaruli Sabino	» 86,58
5.	Comella Eugenio	» 86,30
6.	Tringali Massimo	» 86,05
7.	Pantano Pier Nicola, croce di guerra	» 85,20
8.	Roselli Floro	» 84,67
9.	Carbone Carmelo	» 84,45
10.	Curatolo Michele	» 83,60
11.	De Cillis Vittorio	» 83,50
12.	Lucchesi Giuseppe	» 83,15
13.	Palminteri Cesare	» 83 —
14.	Montevecchi Arrigo	» 82,50
15.	Bollettieri Francesco	» 81,85
16.	Cicalò Raffaele	» 81,05
17.	Tinari Dionisio	» 80 —
18.	Coda Ruggero	» 79,97
19.	Pappalardo Antonio	» 78,77
20.	Ferruggia Carmelo	» 78,35
21.	Masullo Carlo, nato il 12 settembre 1909	» 77,50
22.	Caluori Mario, nato il 3 luglio 1912	» 77,50
23.	Cotroneo Mario	» 77,40

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(4639)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.